Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Il Direttore Generale

Oggetto: Determinazione delle tariffe per le prestazioni relative all'approvazione dei "Trasportatori approvati" e dei "Fornitori regolamentati di forniture per l'aeroporto", ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento ENAC per le Tariffe.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/1998 – così come modificato dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2024/1255 del 3 maggio 2024 e dal successivo Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2026/449 del 27 febbraio 2026 – attraverso i quali, nel settore della *security* aeroportuale, sono state introdotte nell'ordinamento comunitario le nuove figure di "Trasportatore approvato" (punto 6.5, in vigore dal 26 maggio 2024) e di "Fornitore regolamentato di forniture per l'aeroporto" (punto 9.1.3, in vigore dal 22 marzo 2026);

Viste le disposizioni del Direttore Generale n. 10-P del 20/02/2026 e n. 43-P del 03/08/2026 attraverso le quali sono state definite le rispettive procedure di approvazione per queste due nuove figure, intervenendo sui Capitoli 6 e 9 del Programma Nazionale della Sicurezza per l'Aviazione civile (PNS), Parte A;

Visto il vigente Regolamento ENAC per le Tariffe (Ed. 3, Rev. 0 del 27 settembre 2024) il quale, in materia di security, all'art. 60, commi 4 e 6, stabilisce che le tariffe applicabili alle attività di rilascio, rinnovo e successive verifiche delle approvazioni di Agente Regolamentato, Mittente Conosciuto e Fornitore Regolamentato di Provviste di Bordo siano determinate ai sensi dell'art. 21 del medesimo Regolamento, ovvero applicando un diritto fisso di € 110,00 per ogni ora, o frazione di ora, di attività svolta dal personale ENAC, garantendo così che la tariffa applicata rifletta il costo di ciascuna prestazione;

Visto che il predetto Regolamento non prevede uno specifico riferimento tariffario per le fattispecie di cui ai Regolamenti di Esecuzione (UE) in premessa;

Visto l'art. 2, comma 1 del Regolamento per le Tariffe in base al quale i diritti che competono all'Ente per eventuali prestazioni non espressamente previste dalle tariffe dello stesso e conseguenti all'applicazione di Regolamenti comunitari (EU), sono determinati con disposizione del Direttore Generale,

Viale Castro Pretorio, 118
00185 Roma
c.f. 97158180584
DG

centr. +39 06 445961
segreteria.dg@enac.gov.it
protocollo@pec.enac.gov.it
www.enac.gov.it

che ne cura la informativa al Consiglio di Amministrazione, in base a criteri analogici, che tengono conto dei costi sostenuti per la prestazione;

Considerata la necessità di provvedere alla definizione di una tariffa per le prestazioni effettuate dal personale dell'ENAC, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle istanze di rilascio, rinnovo o per le verifiche successive delle nuove approvazioni;

Tenuto conto dell'istruttoria tecnica curata dalla Direzione Centrale Aeroporti (riferimento note ENAC-PROT-21/10/2026-0168175-P e PROT -20/11/2026 - 0186454), coordinando la Direzione Standardizzazione Handling e Security (ASA) e sentita la Direzione Bilancio e Patrimonio (RBC);

Considerati gli esiti della istruttoria tecnica, dai quali risulta che il processo di approvazione delle nuove figure di "Trasportatore approvato" e di "Fornitore regolamentato di forniture per l'aeroporto" – articolato nella presentazione dell'istanza e relativa documentazione da parte dei richiedenti, nelle verifiche documentali e *in loco* presso i siti operativi e nell'adozione del provvedimento finale – è analogo a quello previsto per l'approvazione degli Agenti Regolamentati, dei Mittenti Conosciuti e dei Fornitori Regolamentati di Provviste di Bordo;

Considerato che alla luce della medesima istruttoria, tale analogia procedurale si traduce in un impegno organizzativo – in termini di risorse umane impiegate/ tempi istruttori e in costi operativi comparabili a quelli sostenuti dall'Ente per le predette categorie già regolamentate;

Considerato pertanto che sussistono i presupposti per applicare in via analogica alle due nuove figure il regime tariffario stabilito per le richiamate categorie dall'art. 60, commi 4 e 6, del Regolamento ENAC per le Tariffe;

DISPONE

che, per l'espletamento delle attività finalizzate al rilascio e al rinnovo del provvedimento di approvazione di "Trasportatore approvato" e di "Fornitore regolamentato di forniture per l'aeroporto", nonché per eventuali verifiche successive inerenti ad ulteriori sedi operative o resesi necessarie per la riapertura di sedi operative la cui attività sia stata temporaneamente sospesa, sia applicato il regime tariffario di cui all'art. 60, commi 4 e 6 del vigente Regolamento per le Tariffe, prevedendo il pagamento, in applicazione dell'articolo 21 dello stesso, di un diritto pari a € 110,00 per ogni ora, o frazione di ora, in relazione alle prestazioni effettivamente svolte dal personale incaricato, con l'applicazione di una maggiorazione del 5% in caso di missione.

I relativi diritti sono corrisposti dall'utenza al termine dell'attività ispettiva, direttamente tramite il Portale dei Servizi Web dell'ENAC.

La presente disposizione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale dell'ENAC, al fine di assicurarne la conoscibilità e la diffusione presso i soggetti interessati.

Il Direttore Generale
Alexander D'Orsogna
(documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Marchiandi/Squillaci
Taormina/Silvestri